

n° 667/2017 r.g.lav.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANCIANO

Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del giudice dott.ssa Cristina Di Stefano,
all'udienza del 10.06.2019 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, la seguente

sentenza con motivazione contestuale

nella causa di lavoro iscritta al n° 667/2017 r.g., pendente

tra

GIORDANO SPOLTORE, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Marcucci, come da procura in atti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Atesa;

- ricorrente -

e

SEVEL S.P.A.- Società Europea Veicoli Leggeri s.p.a., in persona del Procuratore *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Lanciano, presso lo studio dell'avv. Antonio Codagnone, rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Codagnone, Giacinto Favalli e Mario Cammarata.

- resistente -

avente ad oggetto: impugnazione di sanzione disciplinare.

Conclusioni delle parti: come da atti introduttivi del giudizio.

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 07.12.2017 l'istante, premesso di essere dipendente della SEVEL s.p.a., ha impugnato la sanzione disciplinare della sospensione di due giorni comminata in quanto, in data 05.09.2017, posizionato alla postazione "revisione padiglione dx (7R - 03)"- Ute 1 Unità di Verniciatura, deliberava "la scocca n. CIS 8496429 senza eseguire l'asportazione del sigillante in eccesso sul "cordolino", nella parte superiore di giunzione tra la fiancata dx e l'alzata dx, così come previsto", scocca che veniva quindi scartata dalla delibera finale della verniciatura e poi inviata al piazzale "rappezzì" per il recupero, lamentando l'insussistenza dei fatti posti alla base del



provvedimento disciplinare e, dunque, deducendo la sua illegittimità, nonché, in ogni caso, la sua sproporzione.

Ha chiesto, pertanto, l'annullamento della sanzione irrogata, nonché la condanna della resistente alla restituzione in suo favore della somma indebitamente trattenuta dallo stipendio del mese di settembre pari ad €. 161,32, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge. In subordine, ha chiesto la derubricazione della sanzione comminata in sanzione lieve del rimprovero scritto o della multa, sempre con vittoria di spese da distrarsi in suo favore.

Si è costituita in giudizio la SEVEL s.p.a. chiedendo il rigetto del ricorso, stante la legittimità e la proporzionalità della sanzione irrogata.

Radicatosi il contraddittorio, sentiti i testi adottati dalle parti, all'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo con motivazione contestuale di cui è stata data lettura in aula.

Motivi della decisione

Dalla disamina della documentazione in atti emerge che in data 08.09.2017 la società resistente ha contestato al ricorrente il comportamento consistente nell'aver, in data 05.09.2017, deliberato *“la scocca n. CIS 8496429 senza eseguire l'asportazione del sigillante in eccesso sul “cordolino”, nella parte superiore di giunzione tra la fiancata dx e l'alzata dx, così come previsto”*, scocca che veniva quindi scartata dalla delibera finale della verniciatura e poi inviata al piazzale “rappezzi” per il recupero e che, a seguito delle giustificazioni rese dal ricorrente, la società in data 15.09.2017 gli ha comunicato la sanzione della sospensione dal servizio e dallo stipendio per giorni due (cfr. allegati da 1 a 4 al fascicolo della parte ricorrente).

Con il presente ricorso il lavoratore ha contestato la sanzione irrogata deducendo che l'operazione di rimozione di eccesso di sigillante dal cordolino di giunzione tra il pannello superiore e quello inferiore della fiancata del furgone non rientrerebbe nelle mansioni di addetto alla postazione *“revisione padiglione dx (7R – 03)”* della Ute 1 Unità di Verniciatura, il cui ciclo di lavorazione prevede il compimento da parte dell'operatore di una serie di attività esclusivamente nelle seguenti zone del furgone: metà alzata frontale; metà padiglione; fascia laterale da bordo porta a totale altezza e metà zona terzo stop, come dimostrato dal documento di descrizione delle attività della postazione in questione (cfr. doc. 4 allegato al fascicolo di parte resistente).

Dunque, nella ricostruzione di parte attrice, il cordolino non rientrerebbe nell'area di revisione di sua competenza, quanto piuttosto in quella del lavoratore operante nella postazione immediatamente successiva.

Per contro, la società resistente, con la propria memoria difensiva, ha dedotto che l'eccesso di sigillante da rimuovere si trovava nella parte superiore del furgone, area pacificamente di competenza della postazione *“revisione padiglione dx (7R – 03)”*, cui è addetto il ricorrente, per



come risultante dalla descrizione delle attività prodotta (cfr. doc. 4 allegato al fascicolo di parte resistente).

Ebbene, premesso che il cd. cordolino è il canalino che rappresenta la giunzione tra le lamiere della fiancata inferiore e quelle dell'alzata superiore del furgone, nel presente giudizio è pacifico che la parte del furgone superiore al cordolino sia di competenza dell'addetto alla postazione "*revisione padiglione dx (7R - 03)*" della Ute 1 Unità di Verniciatura (postazione cui è addetto il ricorrente) e che la parte del furgone inferiore al cordolino sia di competenza dell'addetto alla postazione "*revisione padiglione dx (7R - 02)*" della Ute 1 Unità di Verniciatura (postazione successiva a quella del ricorrente).

Risulta, invece, controverso tra le parti a quale postazione afferiscano le attività di verifica da svolgersi sul cordolino stesso.

Ciò premesso, tenuto conto del principio d'immutabilità della contestazione disciplinare, appare preliminare e centrale la precipua disamina del testo della contestazione stessa al fine di comprendere a quale specifica parte del furgone abbia fatto riferimento la società resistente per individuare l'area nella quale non è stata eseguita la rimozione dell'eccesso di sigillante.

E', difatti, noto come a fondamento del licenziamento non possano essere posti comportamenti che non sono stati oggetto di contestazione scritta sulla quale il lavoratore incolpato non abbia potuto svolgere la sua difesa ai sensi dell'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori (cfr. Cass. 16 aprile 2013 n. 9205). Per tale ragione i requisiti della specificità della contestazione disciplinare e della sua immutabilità risultano strettamente connessi, dal momento che la specificità assicura l'immutabilità dei fatti addebitati, impedendo che il datore di lavoro possa individuare *ex post* nuove e diverse infrazioni giustificative della sanzione irrogata rispetto alle quali il dipendente non ha potuto esercitare il suo diritto di difesa, in violazione del corretto svolgimento del contraddittorio.

In quest'ottica dev'essere, dunque, analizzata la missiva di contestazione in cui si legge testualmente: "*Ella, infatti, posizionato alla postazione "revisione padiglione dx (7R-03)"- Ute 1 Unità verniciatura, ha deliberato la scocca b,. CIS 8496429 senza eseguire l'asportazione del sigillante in eccesso sul "cordolino", nella parte superiore di giunzione tra la fiancata dx e l'alzata dx, così come previsto. La scocca è stata scartata dalla delibera finale della verniciatura, dove Ella preso visione dell'anomalia, ed è stata mandata al piazzale "rappezzi" per il recupero*".

Ebbene, la missiva di contestazione disciplinare, da un lato, fa riferimento *tout court* al cd. cordolino quale area in cui si sarebbe trovato l'eccesso di sigillante e, dall'altro, precisa "*nella parte superiore di giunzione tra la fiancata dx e l'alzata dx*" e, si badi bene, non nella parte superiore alla giunzione, area pacificamente rientrante nella competenza dell'addetto alla postazione occupata dal ricorrente.



La locuzione “*parte superiore*” riferita alla giunzione non consente, dunque, di individuare con certezza quale area in cui si sarebbe trovato l’eccesso di sigillante la parte del furgone superiore al cordolino, come sostenuto dalla parte resistente. Piuttosto, tale locuzione appare una specificazione del concetto di cordolino, essendo effettivamente esso localizzato nella parte superiore del furgone, per come emerge dalla disamina delle immagini di cui all’allegato 4 al fascicolo di parte resistente. Ciò premesso, acclarato in tal modo che la contestazione disciplinare colloca il materiale che doveva essere asportato sul cordolino, occorre prendere atto di come tale area effettivamente non rientri tra quelle di competenza della postazione in questione, cui è addetto il ricorrente (come risulta dalla specifica disamina del documento contenente la descrizione delle attività relative alla postazione “*revisione padiglione dx (7R – 03)*” della Ute 1 Unità di Verniciatura, documento 4 allegato al fascicolo di parte resistente).

La circostanza in questione risulta, inoltre, confermata dal teste di parte ricorrente Fabrizio Ciafardini, nella qualità di operaio occasionalmente addetto alla postazione di cui si tratta, il quale ha riferito che nelle occasioni in cui ha svolto le relative mansioni ha effettuato il controllo della sola superficie del furgone dal cordolino in su, con esclusione del cordolino stesso (cfr. testimonianza in atti: “*No controllo solo da sopra il cordolino, il cordolino tocca alla lavorazione successiva*”), nonché dai testi Pietro Pellicciotti e Tommaso Del Ciotto, occasionalmente addetti tanto alla postazione del ricorrente, quanto a quella successiva.

D’altra parte, il teste di parte resistente Michele Orlando, escusso in qualità di Team Leader non è stato in grado di chiarire chi si occupi del controllo del cordolino (cfr. “*So che della parte superiore al cordolino, ovvero quella interessata nel caso di specie, come sopra ho già dichiarato, se ne occupapostazione nella Ute dove era addetto lo Spoltore. So che la postazione successiva allo Spoltore si occupadella parte inferiore al cordolino, anche se non saprei indicare l’addetto. Non so chi si occupi del cordolino*”).

In assenza della specifica menzione del cordolino nel ciclo di lavorazione della postazione “*revisione padiglione dx (7R – 03)*” della Ute 1 Unità di Verniciatura e, comunque, della produzione in giudizio di documentazione attestante l’attribuzione di siffatto compito al ricorrente, nonché in presenza di plurime testimonianze rese dai testi addotti da parte ricorrente (quali soggetti a conoscenza dei fatti per aver concretamente esercitato le mansioni relative alla postazione occupata dal ricorrente in sostituzione di quest’ultimo) a conferma della circostanza che la verifica sul cordolino non rientri tra le mansioni assegnate all’addetto a tale postazione, non possono assumere rilievo decisivo le testimonianze contrarie rese dai testi di parte resistente Luciano Masciangelo e Domenico De Florio.



Acclarato che la sanzione disciplinare è stata comminata per la mancata esecuzione di un'operazione in relazione alla quale non vi è prova certa della riconducibilità al ciclo di lavorazione della postazione cui è addetto il ricorrente, dovendo risolvere la situazione di dubbio in favore del lavoratore avuto riguardo alla ripartizione dell'onere della prova, deve procedersi all'annullamento della sanzione irrogata, con conseguente ordine alla SEVEL s.p.a. di restituzione della somma pari ad €. 161,32, a titolo di trattenuta operata dallo stipendio del mese di settembre, oltre interessi e rivalutazione come per legge.

Conclusivamente, per tutte le esposte ragioni, ritiene questo giudicante che i motivi di ricorso siano fondati.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza della parte resistente e si liquidano come da dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore indeterminato della causa e diminuendo i valori medi, avuto riguardo alla non complessità della controversia e all'attività concretamente espletata dalle parti.

p.q.m.

il Tribunale di Lanciano, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:

- dichiara l'illegittimità della sanzione disciplinare della sospensione per due giorni comminata in data 08.09.2017 e la annulla;
- condanna la società resistente alla corresponsione in favore del ricorrente dell'importo di € 161,32, a titolo di restituzione delle somme trattenute dalla società in esecuzione della sanzione irrogata;
- condanna la società resistente a rifondere al ricorrente le spese del presente giudizio, liquidate in €. 4.050,00 per compensi, oltre rimborsi (15%), IVA e CAP come per legge, da distrarsi in favore del procuratore che ha reso la dichiarazione di rito.

Così deciso in Lanciano, all'udienza del 10.06.2019.

IL GIUDICE DEL LAVORO
- *dott.ssa Cristina Di Stefano* -

